



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza privacy*

DPO 39/2025

Assemini 7/5/2025

Pubblicazione all'albo del documento del 15 maggio e la privacy

Si approssima la **data del 15 maggio** alla quale i consigli di classe delle ultime classi del secondo ciclo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, devono **pubblicare all'albo on line il così detto Documento del 15 maggio**. (vedere [OM 67 del 31 marzo 2025 relativa agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo AS 2024/25](#)).

Si tratta di una sorta di carta di identità della classe nella quale sono esplicitati:

- i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo
- i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti
- ogni altro elemento ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica. Ovviamente, nella versione destinata alla pubblicazione all'albo, nessun riferimento deve essere fatto a certificazioni o esiti delle prove che si riferiscono ai singoli alunni (vedere paragrafo successivo sulle implicazioni in materia di privacy).

In pratica il documento del 15 maggio, pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica, ha lo scopo di presentare la classe alla commissione d'esame ed in particolare ai commissari esterni. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio.

Attenzione alla privacy

Il fatto che il documento di cui all'art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017 debba essere pubblicato all'albo on line entro il 15 maggio comporta che il suo contenuto ha rilevanza ai fini del rispetto della normativa sulla privacy. Su questo specifico punto si è espressa la [nota del 21 marzo 2017, prot. 10719](#) nella quale il Garante lamentava le indebite diffusioni di dati personali operata da numerose istituzioni scolastiche nella pubblicazione del documento del 15 maggio.

Il punto della questione è che la normativa impone la pubblicazione del documento, ma i principi di necessità e di proporzionalità della legge per la protezione dei dati personali proibiscono che esso contenga dati personali eccedenti e non conformi alle finalità che la pubblicazione deve perseguire. In altre parole non c'è nessuna ragione di citare dati personali degli alunni (fossero anche soltanto nomi e cognomi) in un documento che ha lo scopo di presentare la classe alla commissione esaminatrice. E' chiaro, infatti, che il senso del documento è quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo della classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

A ben guardare anche i nominativi dei docenti non sono necessari al perseguimento della finalità della pubblicazione per cui raccomandiamo di omettere anche questa informazione.

Diverse scuole ci chiedono se è possibile pubblicare anche il numero di alunni con il sostegno o BES. A nostro parere, sebbene queste informazioni possono essere utili a comprendere le scelte operate dai docenti nella loro programmazione, non è forse opportuno pubblicarle all'albo considerato che potrebbero essere fonte di imbarazzo per qualche alunno. Il nostro suggerimento è quindi quello di predisporre una versione completa di queste informazioni per la commissione d'esame ma di ometterle nella versione destinata alla pubblicazione all'albo.